

Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

(Legge sulla promozione delle attività extrascolastiche, LPAE)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. il sostegno alle istituzioni responsabili private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
- b. il sostegno ai Comuni per progetti nel settore delle attività extrascolastiche limitati nel tempo;
- c. la collaborazione con i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù;
- d. la promozione degli scambi di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù.

¹ RS 101
² FF.....

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani al fine di:

- a. favorire il loro benessere psicofisico;
- b. sollecitare le loro capacità di assumersi responsabilità personali e sociali;
- c. consentire loro di integrarsi socialmente, culturalmente e politicamente.

Art. 3 Accesso indiscriminato alle attività extrascolastiche

A tutti i fanciulli e giovani sono date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo status, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o dalle eventuali menomazioni.

Art. 4 Gruppi di destinatari

I gruppi di destinatari della presente legge sono:

- a. tutti i fanciulli e i giovani dall'età della scuola dell'infanzia fino al compimento del 25° anno d'età residenti in Svizzera;
- b. i giovani fino al compimento del 30° anno d'età che operano gratuitamente in un'istituzione responsabile privata assumendo funzioni direttive, consultive o assistenziali.

Articolo 5 Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. *attività extrascolastiche*: attività associative e aperte che propongono offerte facilmente accessibili a fanciulli e giovani;
- b. *istituzioni responsabili private*: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche;
- c. *progetti d'importanza nazionale*: progetti che:
 1. sono attuati a livello svizzero o di regione linguistica, oppure
 2. sono senz'altro attuabili in altre condizioni locali e politiche.

Sezione 2: Aiuti finanziari a istituzioni responsabili private

Art. 6 Condizioni

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private, sempreché:

- a. siano attive nelle attività extrascolastiche o conducano programmi in tale settore in misura preponderante;
- b. non abbiano uno scopo lucrativo; e
- c. tengano conto delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo di fanciulli e giovani ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale³.

² Non sono concessi aiuti finanziari per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del ... che promuove lo sport e l'attività fisica⁴.

Art. 7 Aiuti finanziari per la struttura d'esercizio e per le attività regolari

¹ La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e centri di coordinamento che si dedicano a livello nazionale alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani aiuti finanziari per la conduzione delle loro strutture e per le attività regolari, sempreché:

- a. rappresentino un numero importante di istituzioni responsabili private e pubbliche;
- b. assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale e internazionale; e
- c. s'impegnino a sviluppare le attività extrascolastiche e a garantirne la qualità.

² Può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che:

- a. operano a livello svizzero o di regione linguistica;
- b. esistono da almeno tre anni;
- c. svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori:
 1. organizzazione di manifestazioni nel settore delle attività extrascolastiche,
 2. scambio internazionale di giovani,

³ RS 101

⁴ RS ...

3. informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù,
 4. collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e
- d. soddisfano una delle seguenti condizioni:
1. il loro effettivo di membri attivi è di almeno mille fanciulli e giovani,
 2. organizzano annualmente almeno cento soggiorni individuali all'estero di giovani nell'ambito dello scambio internazionale di giovani;
 3. le loro attività regolari sono incondizionatamente aperte a tutti i bambini e giovani.

Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o incentivano la partecipazione dei giovani

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo che:

- a. fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche; o
- b. promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto.

² Il Consiglio federale può vincolare la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti che incentivano la partecipazione dei giovani a priorità e obiettivi tematici.

Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per la formazione e il perfezionamento di responsabili di attività giovanili che operano a titolo volontario e onorifico.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni responsabili private stabiliscono assieme i contenuti dell'offerta di formazione e perfezionamento.

Art. 10 Sessione federale dei giovani

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private che preparano la Sessione federale dei giovani e ne assicurano lo svolgimento.

² Essa concede gli aiuti finanziari soltanto se l'istituzione responsabile privata garantisce che giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo partecipano adeguatamente alla preparazione e allo svolgimento della Sessione.

Sezione 3: Concessione di aiuti finanziari ai Comuni

Art. 11

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Comuni per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo che fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche.

Sezione 4: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 12 Principio

¹ Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati.

² Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari al rispetto di norme di qualità.

Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

² Gli aiuti finanziari ai sensi degli articoli 8 e 10 possono coprire una parte più importante delle spese. Sono in tal caso determinanti la qualità del progetto, un interesse particolare della Confederazione e la situazione finanziaria dell'istituzione responsabile privata beneficiaria.

Art. 14 Calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono commisurati:

- a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile;
- b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto;
- c. al grado di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
- d. alla considerazione data alle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo;
- e. alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi;
- f. alle misure di controllo della qualità.

² Il Consiglio federale stabilisce la ponderazione dei criteri di calcolo per ogni singolo settore della promozione e definisce il metodo di calcolo.

Art. 15 Concessione degli aiuti finanziari da parte di organizzazioni di diritto privato o pubblico

¹ Mediante contratto di prestazioni, la Confederazione può incaricare organizzazioni di diritto privato o pubblico della concessione di aiuti finanziari secondo la presente legge, istituire a tal fine organizzazioni adeguate o partecipare ad esse.

² L'attività di queste organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. L'UFAS definisce nel dettaglio i compiti e le competenze loro attribuiti. Le organizzazioni interessate devono rendere conto all'UFAS della loro gestione e contabilità.

Sezione 5: Disposizioni procedurali

Art. 16 Procedura

¹ La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi (LSu).

² Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e centri di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LSu.

Art. 17 Rifiuto e rimborso di aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari vengono negati o vanno rimborsati se:

- a. ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci;
- b. le condizioni e gli oneri non sono rispettati;
- c. non sono impiegati per attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
- d. gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni non sono raggiunti.

⁵ RS 616.1

² L'istituzione responsabile privata o pubblica colpevole può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.

³ Se un'istituzione responsabile privata si scioglie nel corso dell'anno, è chiesto il rimborso pro rata temporis degli aiuti finanziari per la struttura d'esercizio e per le attività regolari secondo l'articolo 7.

Sezione 6 Scambio di informazioni e di esperienze, coordinamento e sviluppo delle competenze

Art. 18 Scambio di informazioni e di esperienze

¹ La Confederazione segue l'evoluzione delle politiche cantonali in materia di infanzia e gioventù e collabora con i Cantoni. Li invita regolarmente a uno scambio di informazioni e di esperienze.

² Promuove lo scambio di informazioni e di esperienze fra specialisti di politica in materia di infanzia e gioventù.

³ Mette a disposizione informazioni su forme sperimentate di attività extrascolastiche.

Art. 19 Coordinamento a livello federale

L'UFAS coordina le misure della Confederazione nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù e provvede affinché vi sia uno scambio costante di informazioni e di esperienze fra i competenti servizi federali.

Art. 20 Sviluppo delle competenze

L'UFAS può promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù, in particolare coinvolgendo esperti e organizzando conferenze e seminari nazionali e internazionali.

Sezione 7: Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG)

Art. 21

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG). Almeno un terzo dei membri deve avere meno di 30 anni d'età.

² La CFIG è incaricata:

- a. di osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera, di evidenziarne gli sviluppi e di proporre eventuali misure;

- b. prima che siano emanate importanti leggi federali e ordinanze di politica in materia di infanzia e gioventù, di esprimere il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui fanciulli e i giovani;
- c. di esaminare regolarmente se, con la presente legge, le condizioni esistenziali di fanciulli e giovani siano sufficientemente considerate;
- d. di consigliare l'UFAS nell'attuazione di misure adottate in virtù della presente legge;
- e. di sensibilizzare il pubblico sulle richieste di fanciulli e giovani.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, la CFGI tiene conto in misura equilibrata dei bisogni di protezione, di promozione dello sviluppo e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Consulta previamente le associazioni mantello nazionali delle organizzazioni che si occupano delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.

Art. 23 Valutazione

L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e le misure adottate in virtù della presente legge.

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 6 ottobre 1989⁶ per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche è abrogata.

⁶ RU 1990 2007, 2006 5599

Art. 25 Disposizione transitoria

¹ Dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di otto anni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e a sviluppare la politica in materia d'infanzia e gioventù.

² La concessione di aiuti finanziari per i programmi cantonali è vincolata alla conclusione di un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LSU ⁷. Tale contratto definisce la partecipazione della Confederazione e le prestazioni che il Cantone deve fornire.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

⁷ RS 616.1.

